

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – REGGIO EMILIA

**ACCORDO QUADRO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VERSANTI AFFERENTI AL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
LOTTO 1 - TRIENNIO 2023-2025**

Elaborato 6

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Federica Pellegrini
firmato digitalmente

**Accordo quadro, triennio 2023-2025, per lavori di manutenzione dei versanti
afferenti al territorio di competenza dell'ufficio territoriale di: LOTTO 1: REGGIO
EMILIA - CIG _____**

TRA

- l'ing. Federica Pellegrini, nata a _____ (___), il __/__/____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, autorizzata, ai sensi della determinazione n. _____ del _____ e s.m., alla stipulazione dei contratti pubblici (di seguito per semplicità "**Stazione Appaltante**", "**Amministrazione**" o "**Agenzia**"),

E

- _____, nato a _____ (___), il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della Società/Consorzio stabile _____, con sede legale in _____, Via _____, __ - cap _____, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di _____ e Partita IVA _____, iscritta alla sezione ordinaria in data _____, con n. REA – _____, (di seguito per semplicità "**Appaltatore**" o "**Appaltatore**")

PREMESSO

- che con determinazione n. _____ del _____ è stata approvata, la determinazione a contrarre per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che in data _____ è stato pubblicato il Bando per l'affidamento con procedura aperta del presente Accordo Quadro e la relativa documentazione di gara (di seguito per semplicità anche "**Accordo**");
- che con determinazione n. _____ del _____ si è dichiarata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice a _____;
- che con determinazione n. _____ del _____ si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice;
- che l'Appaltatore possiede l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, tra l'altro, per le categorie _____, classifica _____ e _____, classifica __, con scadenza di validità quinquennale _____;
- che l'Appaltatore possiede le certificazioni di qualità seguenti:

_____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si definiscono i seguenti termini:

- **Accordo Quadro:** accordo concluso tra una stazione appaltante ed un operatore economico il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai successivi appalti da aggiudicare durante un dato periodo;
- **Stazione appaltante:** UT Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini: Committente, UT Reggio Emilia, Ufficio territoriale, Amministrazione. Per la fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro si intende Stazione appaltante il Settore Appalti dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile;

- **Appaltatore:** impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini: Operatore economico, Ditta esecutrice, Impresa aggiudicataria, Esecutore, Ditta aggiudicataria, Esecutore dell'accordo, Affidatario, Operatore Appaltatore.

Art.1. - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione dei versanti afferenti al territorio di competenza dell'ufficio territoriale di: **LOTTO 1: REGGIO EMILIA** che saranno affidati mediante singoli contratti attuativi entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.
2. L'Accordo Quadro riguarda gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico dei versanti e racchiude le opere, le lavorazioni, le attività finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (intese come riparazione, rifacimento parziale o totale), di riqualificazione, adeguamento o potenziamento funzionale dei versanti facenti parte, per competenza, dell'ambito territoriale dell'UT Reggio Emilia, così come descritti compiutamente nella Relazione tecnica illustrativa.
3. Per le specifiche caratteristiche dell'appalto, gli interventi previsti non sono puntualmente predeterminabili nel numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze manifestate dalla Committenza, ovvero ordinati specificamente di volta in volta dall'Amministrazione.
4. Nel corso della durata e vigenza dell'Accordo Quadro, l'UT Reggio Emilia potrà affidare per lavori finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico
5. L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo", che contiene pertanto la disciplina generale inerente all'affidamento e all'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'Appaltatore con appositi contratti attuativi.
6. Le prestazioni oggetto del presente accordo sono riportate dettagliatamente nella Relazione tecnica – illustrativa e nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte amministrativa e tecnica (anch'essi parte integrante dell'Accordo Quadro), che regolamentano l'esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare l'efficienza e la funzionalità di quel complesso di opere poste a presidio della

messa in sicurezza del territorio di competenza dell'UT Reggio Emilia, nell'ambito dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

7. L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 4, esclusivamente su richiesta specifica dell'Ufficio Territoriale. Tali lavori saranno remunerati a misura sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
8. L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell'**Elenco Prezzi Unitari di progetto (approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022)**, che costituisce parte essenziale ed integrante tanto del presente Accordo Quadro quanto dei singoli contratti attuativi.
9. Le suddette prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.
10. La Stazione appaltante ha la possibilità di affidare mediante l'Accordo Quadro anche interventi rientranti nella programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); pertanto l'Appaltatore garantisce il possesso dei requisiti per l'attuazione del suddetto Piano, secondo le disposizioni specifiche dettate per l'attuazione del PNRR stesso.
11. Gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR saranno soggetti all'applicazione e alla verifica del principio DNSH e agli elementi di controllo specifici, come da normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2020/852 e n. 2021/241 e successivi atti), che l'Appaltatore dovrà osservare nell'esecuzione dei contratti. In particolare, ai fini dell'applicazione e verifica del principio DNSH si prevede l'inserimento all'interno dei contratti attuativi delle soluzioni tecniche e delle misure organizzative e gestionali finalizzate a ridurre impatto ambientale, già individuate dalla stazione appaltante nelle singole Schede relative agli interventi interessati).
12. I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza e potranno essere anche di modesta entità.
13. L'Appaltatore deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro; si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, per eventuali urgenze. L'Appaltatore designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
14. Gli articoli del presente Accordo Quadro si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art.2. - Ammontare dell'Accordo Quadro

1. L'importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro per il Lotto 1 è pari ad euro 4.000.000,00, al netto di Iva.
2. L'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo dei lavori, compresi i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del Codice e aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi Unitari di progetto (approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022), i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi dei contratti attuativi.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche contrattuali, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
5. L'importo contrattuale di Accordo Quadro è comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del Codice dei contratti pubblici e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del medesimo Codice.
6. I lavori sono costituiti da prestazioni da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione e verranno remunerati, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell'Elenco Prezzi Unitari approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022, scontati della percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore in sede di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro ed alle condizioni previste dagli elaborati e dal presente contratto di Accordo Quadro.
7. Gli importi riportati nel Quadro Economico del Capitolato Speciale d'Accordo quadro- parte amministrativa sono da intendersi come ammontare massimo della somma degli importi relativi alle prestazioni oggetto degli eventuali contratti attuativi, salva la facoltà di variazione nell'erogazione delle prestazioni secondo quanto indicato ai successivi artt. 4, comma 2, e 31.
8. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di interventi da commissionare all'Appaltatore, fino a concorrenza dell'importo dell'Accordo Quadro di cui ai commi 1 e 2.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, i costi della manodopera sono determinati nelle misure indicate nel quadro economico citato, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; nel quadro economico detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi).
10. L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa. Gli oneri della sicurezza verranno analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Detti oneri della sicurezza non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito.
11. All'importo massimo dell'Accordo Quadro si applica l'art. 106, comma 12, del Codice che consente alla Stazione Appaltante di incrementare l'importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di ulteriori prestazioni all'Appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1, lett. c), e comma 2 dell'art. 106 del Codice, non costituendo la previsione del citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale.

Art.3. – Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro ha durata triennale a far data dalla sottoscrizione dello stesso, o dalla data indicata nel verbale di consegna anticipata, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del Codice; è fatta salva la possibilità di avvalersi di eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità dell'Accordo Quadro.
2. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione del contratto attuativo avente più lunga scadenza, sarà redatto il Certificato di ultimazione dell'Accordo Quadro, attestante i necessari accertamenti condotti in cantiere, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell'Accordo Quadro.
3. Ove l'importo complessivo dei contratti attuativi dovesse raggiungere l'importo massimo triennale dell'Accordo Quadro prima della scadenza dei 3 anni, l'Accordo Quadro sarà da

considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.

4. Alla scadenza del suddetto termine triennale l'Accordo si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto, l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto attuativo.
5. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti attuativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.
6. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti attuativi.
7. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro, senza necessità di motivazione. In tal caso all'operatore Appaltatore del presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
8. Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori prima della stipula dei singoli contratti attuativi, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Art.4. - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati in categoria prevalente e categorie scorporabili, come da documentazione tecnica, che costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro.
2. Le quantità delle varie categorie di lavori dell'Accordo Quadro potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento

per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato. Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Art.5. - Contratti attuativi

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi per l'esecuzione di lavori che saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante: l'Accordo Quadro non è pertanto fonte di obbligazione alcuna per la stazione appaltante, se non a seguito della stipulazione dei singoli contratti attuativi, in ragione del contenuto di questi.
2. I contratti attuativi saranno stipulati in applicazione dei prezzi determinati secondo quanto disposto all'art. 2 comma 3 del presente Accordo Quadro, fino a concorrenza dell'importo indicato ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
3. La Stazione appaltante si impegna a condividere, a seguito della avvenuta programmazione degli interventi previsti nell'arco di ciascuna annualità di vigenza dell'Accordo Quadro, gli interventi che intende affidare all'Appaltatore. Ai fini della stipula dei singoli contratti attuativi, la Stazione appaltante invierà specifiche comunicazioni all'Appaltatore contenenti gli elaborati progettuali di riferimento e ogni altra utile informazione alla buona esecuzione dei lavori previsti.
4. Al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della manodopera, oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
5. Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
6. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).
7. I singoli contratti attuativi non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'operatore economico e l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al

di fuori dell'Accordo Quadro e senza specifiche motivazioni, tramite autonoma procedura di affidamento, senza che l'Appaltatore dell'Accordo Quadro possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

8. La stazione appaltante stipulerà i singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro nelle forme e modalità previste ai sensi di legge.

9. I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro. Sono compresi nell'Accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto di ciascun contratto attuativo, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto definitivo o esecutivo.

10. Le prestazioni oggetto di obbligazione dei successivi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore consiste, sia nella realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia nel corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisoriale, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, in conformità ad ogni normativa, uso e prassi applicabile. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

11. I codici CIG e CUP relativi agli eventuali contratti attuativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti attuativi.

12. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato, dal contratto attuativo e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

13. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

Art.6. - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi dell'art 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010, i gruppi di lavorazioni omogenee saranno indicati nel capitolato speciale di ciascun intervento affidato.

Art.7. – Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Art.8. - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'Accordo Quadro e di appalto

1. In caso di norme dei Capitolati del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Accordo Quadro, è fatta tenendo conto delle finalità del medesimo Accordo Quadro e successivamente dei contratti attuativi e dei risultati ricercati con l'attuazione dei progetti approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Nell'ambito dei contratti attuativi, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art.9. – Ulteriori disposizioni generali sull'Accordo Quadro

1. L'impresa aggiudicataria nominerà un responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso l'Ufficio Territoriale.

2. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese afferenti alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nonché quelle relative all'eventuale registrazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.
3. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'IVA si intende a carico della Stazione Appaltante.
5. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. La Stazione Appaltante pagherà pertanto all'Appaltatore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli contratti attuativi e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell'operatore economico Appaltatore del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.
7. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Accordo Quadro.
8. L'Accordo Quadro sarà soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto, l'Appaltatore si obbliga, qualora dovuto, a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Art.10. - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono allegati del contratto di Accordo Quadro, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
 - a) il capitolato speciale di Accordo Quadro (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
 - b) l'Elenco prezzi approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022.
2. Fanno parte del contratto d'Accordo Quadro, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

- c) la Relazione tecnica illustrativa e annessi elaborati grafici;
 - d) il Piano di sicurezza e di coordinamento Generale, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano, se accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
 - e) il Piano operativo di sicurezza Generale dell'Appaltatore;
 - f) le polizze di garanzia;
 - g) l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta in sede di gara;
 - h) il Patto d'integrità sottoscritto dall'Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 565 del 13/04/2022.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
 - la Legge n. 120 dell'11/09/2020 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*”;
 - il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
 - il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale d'appalto e non previsto da quest'ultimo;
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante: “Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
 - il D.lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii.“Codice delle leggi antimafia”;
 - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Accordo; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice.
5. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
6. L'Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.

Art.11. – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:
 - nel Contratto di Accordo Quadro;
 - nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte amministrativa;
 - nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte tecnica;
 - nel Contratto Attuativo relativo al singolo affidamento;
 - nella documentazione relativa al singolo Contratto Attuativo.
2. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'oggetto del presente Accordo Quadro, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta o emanate durante il corso dei lavori.
3. Si richiamano inoltre le disposizioni non abrogate previste dal D.P.R. 207/2010, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49, nonché quelle contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000.
4. In particolare, si rammenta l'applicabilità di tutti gli atti assunti dall'Ufficio Territoriale, che saranno condivisi con l'Appaltatore a seguito della stipula dell'Accordo Quadro.
5. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli

esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione nei documenti contrattuali. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri specificamente indicati all'art. 51 del presente Accordo Quadro.

6. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro deve essere sempre e comunque effettuata a regola d'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.
7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo con gestione a proprio rischio.
8. L'Appaltatore è unico responsabile tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa, imperizia o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori.
9. Nel solo caso di affidamento di contratti attuativi finanziati nell'ambito del PNRR, l'Appaltatore dovrà attenersi alle ulteriori seguenti prescrizioni:
 - garantire l'applicazione e la verifica del principio DNSH e gli elementi di controllo specifici, come da normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2020/852 e n. 2021/241 e successivi atti per gli interventi interessati, secondo quanto messo a disposizione dalla stazione appaltante;
 - *[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50]* consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale relazione, corredata dell'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata entro sei mesi dalla conclusione del contratto attuativo. La violazione

di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 19 "Penali" nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 al comma 1 del DL n. 77/2021.

- *[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50]* consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto attuativo, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 19 "Penali".
10. Le Parti concordano che tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del Capitolato Speciale di Accordo Quadro e del Disciplinare trovano adeguata remunerazione nelle voci di Elenco Prezzi Unitari contrattuale.

Art.12. - Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli elaborati relativi al presente Accordo e delle condizioni pattuite in sede di offerta.
3. L'Appaltatore, per l'intera durata contrattuale dell'Accordo Quadro, sarà tenuto inoltre a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>. In riferimento ai contratti attuativi dovrà inoltre vigilare di conseguenza l'area o le aree di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo.

4. Per l'intera durata del contratto di Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità H24, compresi i giorni festivi. Dovrà inoltre garantire, in caso di richiesta di pronto intervento, l'operatività del personale almeno entro 1 ora dal momento della chiamata, per recarsi sul luogo indicato dalla Stazione appaltante e fare una prima stima delle lavorazioni necessarie al fine di far fronte al sopraggiungere di criticità puntuali o diffuse improvvise in dette aree, e l'operatività dei mezzi nelle successive 2 ore. Dovrà pertanto essere fornito in fase di stipula del contratto un numero telefonico di riferimento attivo H24 per la chiamata in pronto intervento.

Si precisa che:

- in fase esecutiva di pronto intervento saranno considerate le maggiorazioni relative al costo della manodopera in caso di lavoro notturno e/o festivo (CCNL e D. Lgs. n. 66/2003);
 - durante la fase di pronto intervento l'impiego dei mezzi d'opera sarà computato a partire dall'effettivo arrivo sul luogo concordato con la Stazione Appaltante fino alla fine del servizio accertato. Considerata la natura delle particolari prestazioni in essere relative al pronto intervento, l'eventuale fermo macchine sul luogo concordato sarà computato ai fini della contabilità riducendo del 50% la quota parte del costo orario del nolo a caldo relativa alla sola macchina;
 - nel caso di mancato rispetto delle tempistiche richieste viene applicata una penale dello 1 per mille dell'ammontare contrattuale.
5. Per l'intera durata dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà garantire inoltre la disponibilità ad intervenire per la realizzazione di lavorazioni di tipologia previste dal presente Accordo e richieste dalla Stazione appaltante, per far fronte al sopraggiungere di criticità puntuali improvvise, ad esempio a seguito di eventi emergenziali che determinino condizioni di somma urgenza, per cui è necessario intervenire con immediatezza anche senza previo invio di formale comunicazione scritta, la cui contabilizzazione sarà successivamente regolarizzata con apposito contratto attuativo. All'operatore economico potrà essere richiesto un supporto nella quantificazione dell'onere necessario al superamento della criticità rilevata, determinandone l'importo con i prezzi a misura previsti nell'Elenco Prezzi Unitari approvato

dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022.

Art.13. - Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e con le modalità ivi previste.

Art.14. - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'Ufficio Territoriale ha domicilio presso la sede di Via Emilia Santo Stefano 25 – 42121 Reggio Emilia.
2. Per tutti gli effetti del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio legale in:
_____ (_____), indirizzo _____ pec:

3. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'incarico di direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.
6. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

7. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui ai precedenti commi, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art.15. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dei contratti attuativi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei relativi Capitolati speciali di appalto, negli elaborati del progetto definitivo e/o esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato, relativamente ai singoli contratti attuativi stipulati.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano la normativa vigente in materia, tra cui il D.M. n. 49/2018, le NTC 2018, il DPR 207/2010 per le parti in vigore e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art.16. – Consegna del Contratto e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio in seguito a consegna formale risultante da apposito verbale.
2. É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori o parte degli stessi prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e comma 13, del Codice, anche nelle more del perfezionamento del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del Codice. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Ciascun contratto attuativo verrà avviato tramite apposito verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'Art. 5 del D.M. del M.I.T. n. 49/2018 ed ultimato tramite verbale di conclusione dei lavori ai sensi dell'Art. 12 del medesimo decreto.

4. Per ogni contratto attuativo, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei relativi lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto predisposti. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Direzione lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto attuativo e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'Appaltatore, per la sottoscrizione dei vari contratti attuativi, dovrà presentare la documentazione necessaria ivi richiesta (a titolo informativo e non esaustivo: Piano operativo di sicurezza, il proprio programma esecutivo, polizza assicurativa, ulteriori dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante).

Art.17. - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Le prestazioni oggetto dei contratti attuativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.
2. In occasione della stipula dei singoli contratti attuativi verrà definito il tempo utile per l'ultimazione degli stessi; i giorni sono intesi naturali e consecutivi e vengono conteggiati dalla data del verbale di consegna dei lavori fino alla data del verbale di conclusione dei lavori, le cui date costituiscono termini contrattuali, nell'ambito del periodo di validità dell'Accordo Quadro.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in ciascun contratto attuativo entro il termine indicato ai precedenti commi, con continuità dalla data di consegna dei lavori stessi,

tenendo conto di ogni circostanza che possa incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.

4. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.
5. L'Appaltatore deve avere la disponibilità dei mezzi e manodopera per garantire la possibilità di realizzare le lavorazioni richieste anche contemporaneamente su più cantieri.

Art.18. - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

1. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
3. L'Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data riportata nel verbale di consegna lavori. L'ultimazione dei lavori è comunicata

dall'esecutore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica l'art. 107 del Codice e l'art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.
7. L'Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.
8. La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del singolo contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo PEC, non abbia ottemperato.
9. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.19. - Penali

1. In applicazione del comma 4 dell'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, consegnato tramite singolo contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale dello **1 per mille** dell'ammontare netto del singolo contratto. La misura complessiva delle penali irrogate non può superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 48, in materia di risoluzione del contratto.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 50, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, per gli interventi finanziati con risorse previste dal PNRR, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera del **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale (contratto attuativo), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 e 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per la consegna degli stessi;
 - b. in caso di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP o dalla Direzione lavori;
 - d. in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e. per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell'area oggetto di precedenti interventi e soggetta a successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi o dei ripristini, rispetto alla data fissata dalla Stazione appaltante o dalla Direzione lavori. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e sistemazione delle aree di cantiere, nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d'arte;
 - f. per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di qualsiasi natura e/o mancata trasmissione dei documenti stessi alla Stazione appaltante entro i termini stabiliti dalla stessa o dalla Direzione lavori. Nel caso in cui detto ritardo superi i cinque giorni lavorativi od altro termine fissato dalla Direzione lavori, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire in proprio la ricostruzione della documentazione non prodotta relativa all'intervento, addebitandone il relativo costo all'Appaltatore.
4. Oltre alle precedenti fattispecie, per i soli contratti finanziati con risorse provenienti dal PNRR:
 - per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna all'Agenzia, entro 6 mesi dalla stipula del singolo contratto attuativo, della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, come previsto dall'art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all'0,3 per mille del valore del contratto attuativo stipulato fino alla consegna della relazione;
 - per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna all'Agenzia, entro 6 mesi dalla stipula del singolo contratto attuativo, della relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall'art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all'0,3 per mille del valore del contratto attuativo stipulato fino alla consegna della relazione.

5. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
6. La penale di cui al comma 2, lettere b) e c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui al comma 2, lettere d) ed e), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. La penale di cui al comma 2, lettera f) è applicata all'importo degli interventi lavori oggetto della documentazione tecnica non fornita.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

Art.20. – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui al singolo contratto attuativo, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

Art.21. - Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Stazione appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
3. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
4. Si applica l'art. 11 del Decreto MIT 49 del 7 marzo 2018.
5. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le cautele atte a evitarli.
6. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.

7. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
8. Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
 - i danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisorie, materiali non ancora posti in opera;
 - i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

Art.22. - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., art. 3.
2. L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. In riferimento ai singoli contratti attuativi, ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).
5. Il contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.
6. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Art.23. - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici è prevista a favore dell'Appaltatore, previa sua formale richiesta, la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione del prezzo, pari alla percentuale prevista dalle disposizioni normative vigenti dell'importo contrattuale di ciascun contratto attuativo assegnato. L'anticipazione sarà

corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 31/2018 e su accertamento da parte del RUP dell'effettivo inizio dei lavori, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo proporzionale pari alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori, a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art.24. – Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti

1. La contabilizzazione dei contratti attuativi avviene a misura ed è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione ovvero dalla voce di elenco prezzi; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.
3. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui al successivo comma 5, oltre che del recupero dell'eventuale anticipazione; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del Codice
4. I soli interventi finanziati nell'ambito del PNRR saranno soggetti all'applicazione e alla verifica del principio DNSH e agli elementi di controllo specifici, come da normativa vigente in materia

(Regolamento UE n. 2020/852 e n. 2021/241 e successivi atti), che l'Appaltatore dovrà osservare nell'esecuzione dei contratti. In particolare, ai fini dell'applicazione e verifica del principio DNSH si prevede l'inserimento all'interno dei contratti attuativi delle soluzioni tecniche e delle misure organizzative e gestionali finalizzate a ridurre impatto ambientale.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ogni pagamento in acconto è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento** da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice.
6. Per i contratti attuativi che saranno affidati vale, di norma, la seguente suddivisione degli importi di avanzamento delle prestazioni al fine di stabilire la maturazione del diritto alla fatturazione:

<i>IMPORTO CONTRATTO</i>	<i>RATA DI SAL/SALDO</i>
Inferiore a 200.000 €	Un SAL finale oppure rata di saldo
Compreso tra 200.000 € e inferiore a 400.000 €	Un SAL intermedio (> 200.000 €); eventuale residuo a rata di saldo
Pari o superiore a 400.000 €	SAL intermedi (di importo minimo > 200.000 €); eventuale residuo a rata di saldo

7. Gli importi esatti degli Stati di Avanzamento Lavori saranno definiti negli elaborati del singolo contratto attuativo, in relazione al tipo di lavoro.
8. Fa eccezione il caso in cui l'Amministrazione, per particolari esigenze di rendicontazione dei finanziamenti o di programmazione della spesa, debba programmare SAL di importo inferiore.
9. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono di norma così stabiliti:
 - il certificato di pagamento è emesso entro 7 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento avverrà entro 30 giorni, salvo che sia espressamente concordato nel contratto

attuativo un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni, e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, dalla data di emissione del certificato stesso;

- il collaudo finale ha luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori;
- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previa costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituire nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

10. Qualora i lavori previsti all'interno dei contratti attuativi rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
11. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
12. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori.
13. Ai sensi dell'articolo n. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell'articolo n. 17- ter, con il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA, denominato "split payment", in sede di emissione del titolo di pagamento in acconto e a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, l'IVA è versata direttamente all'Erario e non più all'Appaltatore.

Art.25. – Prezzi e nuovi prezzi

1. Il prezzario di riferimento è l'"Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna – Aggiornamento infrannuale 2022", di cui alla D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022.
2. Per i lavori affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte amministrativa e tecnica, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.
4. I prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisoria o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordinamento.
5. Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di prestazioni non previste nel presente Accordo Quadro, saranno determinati nuovi prezzi raggugiandoli a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto, ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data dell'Offerta.

Art.26. – Revisione prezzi

1. La Stazione Appaltante si impegna ad adeguare i corrispettivi di cui ai contratti attuativi secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici di lavori finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Art.27. - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. In conformità al vigente dato normativo, è vietata ogni cessione anche parziale del presente Accordo; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore può cedere il credito discendente dai contratti attuativi e vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. n. 52/91.

3. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.
4. L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del singolo contratto attuativo, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art.28. – Garanzie

1. La garanzia definitiva, costituita all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo in corso di esecuzione alla data di cessazione degli effetti del presente Accordo Quadro, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
2. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

3. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere eventuali modifiche della garanzia definitiva in fase di stipula dei contratti attuativi per specifici appalti in cui l'UT Reggio Emilia agisca per conto di altri soggetti (ad esempio Commissari delegati per il superamento di situazioni emergenziali) e pertanto risulti necessario adeguare l'individuazione del soggetto assicurato.

Art.29. - Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a costituire, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per ogni contratto attuativo, sulla base dei massimali indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante, conformi alle previsioni del Codice. Tale polizza copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.
3. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo di cui al D.M. vigente.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art.30. – Definizione delle lavorazioni

1. In relazione al complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro descritte nella *Relazione tecnica illustrativa*, la Stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di:

- non assegnare interventi per una o più opere previsti in Relazione, qualora non ne ravvisasse la necessità;
- assegnare interventi per una o più opere non descritte in Relazione, ma facenti comunque parte del reticolo di competenza nell'ambito territoriale oggetto del lotto del presente Accordo Quadro, qualora ne ravvisasse la necessità;

Art.31. Variazione dei lavori

1. In riferimento ai singoli contratti attuativi, qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
2. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
3. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 106 del Codice e l'art.8 del decreto MIT n. 49/2018.

Art.32. - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
3. L'Appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in tutte le attività contrattuali. Il tutto sempre in accordo e secondo quanto predisposto dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli del MIT.
5. Alcune attività oggetto del presente Accordo possono configurarsi come attività svolte all'interno di luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento, per cui vanno applicati integralmente le prescrizioni normative contenute nel D.P.R. 177 del 14/09/2011.

Art.33. Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale

1. L'Amministrazione ha predisposto un *Piano di Sicurezza e di Coordinamento Generale* (in sigla **PSC-G**). Nel **PSC-G** sono riportati i contenuti previsti nell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008, per le tipologie di intervento previste nella *Relazione tecnica illustrativa* e nel *Capitolato Speciale di Accordo Quadro – parte tecnica*.
2. L'Appaltatore, in riferimento al **PSC-G**, dovrà redigere dopo l'aggiudicazione il **POS-G Piano Operativo di Sicurezza Generale**, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei vari interventi e nell'esecuzione dei lavori previsti.

Art.34. - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Per ogni contratto attuativo dovrà essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. In riferimento ai singoli contratti attuativi e laddove previsto, l'Appaltatore riceverà lo specifico Piano di Sicurezza (che potrà essere un PSC-Semplificato che aggiorna e contestualizza il PSC-Generale, prodotto dalla committenza) e verrà informato dell'avvenuta nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, prima della consegna dei contratti attuativi, il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs 81/2008.
4. L'Appaltatore si farà dunque carico di far predisporre il POS alla/e ditta/e esecutrice/i interessata/e allo specifico cantiere oggetto del PSC, da considerare come Piano complementare di dettaglio del PSC predisposto dall'Amministrazione. Conseguentemente l'Impresa esecutrice predisporrà il Piano Operativo di Sicurezza specifico, attinente alle

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS verrà trasmesso al Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione che ne verificherà l'idoneità, in applicazione dei contenuti minimi dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5. Ogni impresa esecutrice che opera per l'esecuzione dell'appalto è inoltre tenuta a rispettare e far rispettare ai propri operatori, i contenuti dei "Piani Operativi della Sicurezza", di carattere generale da loro stesse predisposti.
6. L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ad esso affiliate ed operanti nei diversi luoghi di esecuzione delle attività, al fine di rendere i Piani di Sicurezza sopra richiamati compatibili tra loro. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o al consorzio stesso.
7. Qualora non già nominato e ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione degli interventi, il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs 81/2008.
8. L'Appaltatore è tenuto all'adeguamento dei piani di sicurezza degli appalti affidati senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto di Accordo Quadro o dal presente capitolato, oltre che dai contratti attuativi e dai relativi capitolati speciali d'appalto.
9. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione e al Direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
10. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.35. - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs 81/2008, l'Appaltatore è obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme del D.Lgs 81/2008, anche quanto disposto in materia dall'art. 105 (Subappalto) del Codice, in particolare l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. I richiami del precedente articolo 34 "Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza" a specifici articoli del D.Lgs n. 81/2008 e del Codice, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art.36. – Personale addetto

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo all'esecuzione dei lavori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei lavori dei singoli contratti attuativi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l'indicazione del committente.
3. Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, è tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell'inizio e della fine dell'attività del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

Art.37. – Subappalto, sub-contratti e Patto di integrità

1. Il subappalto dei contratti applicativi è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.
2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.
3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

4. L'Appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.
5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto sancito nel Patto d'integrità da lui sottoscritto, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/04/2022 ed è tenuto a sottoporre il medesimo agli eventuali subcontraenti, subappaltatori e ausiliari, esigendone l'accettazione.
6. Non è in ogni caso da considerare affidamento a terzi l'impiego di specialisti esterni, consulenti abituali dell'Appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni di ingegneria, o comunque avente natura intellettuale.
7. L'autorizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle attività affidate a terzi.
8. *(IN CASO DI CONSORZIO EX ART. 45, LETT. B), DEL CODICE)*:
 - la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo;
 - il contratto col subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo.

Art.38. – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
5. L'Appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori apposite clausole risolutive espresse, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010.

Art.39. – Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture elettroniche quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, nel caso non si proceda con il pagamento diretto.
3. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

Art.40. - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti

- dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art.41. – Osservanza dei contratti collettivi

1. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo

imputabili all'Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
 - delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
 - del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, ecc.).
5. La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
 6. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.
 7. Qualora l'Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.
 8. Qualora per inadempienza retributiva dell'Appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all'intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 6, del Codice, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del lavoro, etc...).

Art.42. – Obblighi ex lege

1. L'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.
2. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

3. A tale scopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell'Amministrazione di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell'Appalto.
4. Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
5. Qualora l'Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di Accordo Quadro.
6. La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all'Appaltatore alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.
7. Con riferimento ai pagamenti al subappaltatore si procederà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art.43. - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi che non si siano potute definire con l'accordo bonario e la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo 26 del Codice.
4. Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall'esecuzione o dall'interpretazione delle norme del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi è quello di Reggio Emilia.

Art.44. - Contestazioni

1. Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.
2. Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

Art.45. - Contraddittorio

1. Ciascuno delle Parti può aderire alla richiesta dell'altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.
2. In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
3. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.
4. L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Art.46. – Riserve e reclami

1. Con riferimento ad eventuali riserve, si richiama quanto disposto dall'art. 9 del D.M. 49/2018 e dall'art. 40 del Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa.

Art.47 - Premio di accelerazione

1. Per i soli contratti attuativi finanziati dal PNRR, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del

certificato di collaudo o regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella misura pari allo 0,3 per mille mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art.48. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

2. L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione dell'Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti attuativi, salvi casi di comprovata forza maggiore.
3. Per la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi si applica la disciplina di cui all'art. 108 del Codice. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere i contratti, con le procedure dell'art. 108 del Codice che qui si intende interamente richiamato, senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;

- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
 - l) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all'art. 105, comma 2, del Codice;
 - m) per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.
4. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento; pertanto, la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi derivanti dall'Accordo Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause di risoluzione generali dell'Accordo Quadro di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
- nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti agli interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;
 - nei casi previsti dagli articoli del presente Capitolato;
 - nel caso di subappalto non autorizzato;
 - nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto attuativo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

8. L'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
9. In caso di risoluzione di un contratto attuativo l'Amministrazione potrà procedere ad affidare la prestazione oggetto dello stesso tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell'Accordo Quadro.
10. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
11. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
12. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
13. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.
14. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.
15. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con delibera di Giunta regionale n. 565/2022.

Art.48. – Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi

1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del Codice, si riserva il diritto di recedere dall’Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all’Appaltatore un preavviso di almeno 20 giorni.
2. In caso di recesso da uno dei contratti attuativi derivanti dall’Accordo Quadro, l’Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore il pagamento dei lavori, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
3. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell’Appaltatore.
4. In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l’Amministrazione avrà facoltà di imporre all’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.
5. In caso di recesso dall’Accordo Quadro, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto previsto al precedente comma con riferimento ai contratti attuativi già stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall’Accordo Quadro, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto Appaltatore, il quale non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.

Art.49. - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. Alla conclusione dei lavori di ciascun contratto attuativo è previsto l’accertamento dell’ultimazione ai sensi dell’art. 12 del DM del MIT n. 49/2018, in contraddittorio con l’Appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, e la firma del certificato da parte della Direzione Lavori in doppio originale.
2. Per l’eventuale completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità e sull’uso dell’opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, può essere previsto un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle suddette opere, ai sensi del comma 1 del succitato art. 12.
3. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data prevista di ultimazione dei lavori.

Art.50. – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Le operazioni di collaudo relative alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono disciplinate dai singoli contratti attuativi in base alle relative prescrizioni normative.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo (laddove previsto), anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo.
8. Qualora l'Amministrazione accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all'uopo un termine perentorio.
9. Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta dell'Amministrazione, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti.

10. Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell'Amministrazione nelle stesse ipotesi.

Art.51. - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale d'Accordo Quadro e coi successivi contratti attuativi, tutti gli oneri già previsti dal presente Capitolato e dai successivi Capitolati speciali d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa affidataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall'impresa.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Inoltre sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti all'art.47 del Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa.
7. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi (art. 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.).
8. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

9. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.52. – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) tutte le spese contrattuali (relative all'Accordo Quadro e ai successivi contratti attuativi);
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori,
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e all'eventuale registrazione del contratto di Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi;
 - e) le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo Quadro.
4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
5. L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

Art.53. - Riservatezza

1. Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all'Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione.
3. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l'attività svolta per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l'Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all'Amministrazione nell'ambito del Contratto.

Art.54. – Trattamento dei dati

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, si prevede l'applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.
2. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.
3. L'Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l'incolumità di cose e persone.
4. L'Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.
5. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

6. L'Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art.55. - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto trovano applicazione le norme riportate all'inizio del presente capitolato, in particolare: d.lgs.50/2016 e s.m.i., Legge n. 120/2020, NTC 2018, D.M. n. 49/2018, DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP.", limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.